

**Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029**  
**(annualità 2026-2027)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**PER L'AMBITO TARIFFARIO**  
**DEL COMUNE DI ASSAGO**

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	<b>3</b>
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario .....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario .....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato .....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	8
1.5 Altri elementi da segnalare .....	9
<b>A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Teknoservice srl</b> .....	<b>10</b>
<b>A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Teknoservice srl</b> .....	<b>10</b>
<b>B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Assago</b> .....	<b>10</b>
<b>B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Assago</b> .....	<b>10</b>
<b>4. Attività di validazione</b> .....	<b>11</b>
<b>5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>12</b>
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	12
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività .....	13
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K .....	14
5.1.3 Coefficiente CRI .....	16
5.2 Costi operativi incentivanti (COnew <sup>exp</sup> e COI <sup>exp</sup> ) .....	16
5.2.1 Componenti previsionali COnew .....	16
5.2.2 Componenti previsionali COI .....	16
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i> .....	18
5.5 Cespiti e costi di capitale .....	18
5.6 Conguagli .....	18
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	19
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	20
5.9 Rimodulazione dei conguagli .....	21
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	21
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	21

## 1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

*"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

- *per ciascun anno  $\alpha$ , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 397/2025: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 397/2025/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente

Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 30 del MTR-3”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025) con Relazione sottoscritta dal Soggetto Validatore Revisore dei conti protocollo n. 6761 del 29/04/2026;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025).

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Revisore dei conti come illustrato nella relazione adottata con la Relazione sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

### **1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario**

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Assago.

### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario**

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Assago – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società Teknoservice srl: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Per quanto concerne il Gestore affidatario del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, trattamento e recupero dei rifiuti e spazzamento delle strade, si dà evidenza del fatto che nel corso dell'annualità 2025 si è verificato un avvicendamento gestionale, a seguito di procedura di gara, che ha visto subentrare l'attuale, e suddetta, Società, alla precedente San Germano Spa.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 30.3 del MTR-3 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Revisore dei conti quello di validazione del Piano finanziario.

### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

<b>Frazione</b>	<b>Codice EER</b>	<b>Nome del Gestore dell'impianto</b>	<b>Tipologia dell'impianto *</b>	<b>Ubicazione impianto</b>
<i>rifiuti non contenenti sostanze pericolose dell'attività di costruzione e demolizione</i>	<b>170904</b>	IMPRESA CARDANI	m	Novara (NO)
<i>apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti non pericolosi</i>	<b>200136</b>	1) S.E.VAL. 2) STENA RECYCLING	m	1) Colico (LC) 2) Cavenago di Brianza (MB)
<i>Televisori, monitor, computer contenenti componenti pericolosi</i>	<b>200135</b>	1) TRED CARPI 2) SELPOWER AMBIENTE		1)Carpi (MO) 2) Concorezzo (MB)
<i>Frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc. contenenti CFC</i>	<b>200123</b>	S.E.VAL.	m	Colico (LC)
<i>Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio</i>	<b>200121</b>	1) GREENTHESIS 2) TREEE 3) TESAI	m	1) San Giuliano Milanese (MI) 2) Rho (MI) 3) Rho (MI)

<b>Frazione</b>	<b>Codice EER</b>	<b>Nome del Gestore dell'impianto</b>	<b>Tipologia dell'impianto *</b>	<b>Ubicazione impianto</b>
Pile portatili esclusi gli accumulatori per veicoli	200134	PREMIERE SERVIZI	M	ALBESE CON CASSANO
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	1) BYS AMBIENTE IMPIANTI 2) Edison Green Gas	m	1) Albairate 2) Zinasco
Rifiuti biodegradabili	200201	GREEN TECH	m	Noviglio (MI)
Rifiuti dei mercati	200302			
Imballaggi in carta e cartone	150101			Assago
Carta e cartone	200101	A2A	M	BUCCINASCO
Imballaggi in plastica	150102	SYNEXTRA	M	Corsico (MI)
Plastica	200139			
Imballaggi in legno	150103			
Legno diverso da quello che contiene sostanze pericolose	200138	1)GEO RISORSE 2) LODIGIANA MACERI 3) CONVERTINI 4) ABONECO RECYCLING		1) Casorate Primo (PV) 2) Marudo (LO) 3) Cusago (MI) 4) Parona (PV)
Imballaggi metallici	150104			
Metallo	200140			
Imballaggi materiali compositi	150105			
Imballaggi in materiali misti	150106			
Imballaggi in vetro	150107	NEW ROGLASS	m	Liscate (MI)
Vetro	200102			
Imballaggi in materia tessile	150109			
Abbigliamento	200110	HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA	m	Pregnana Milanese (MI)
Prodotti tessili	200111			
Toner per stampa esauriti diversi da quelli che contengono sostanze pericolose	080318	PREMIERE SERVIZI	m	Albese con Cassano (CO)
Rifiuti ingombranti	200307	1) GEORISORSE CASORATE PRIMO 2) DIMOCART PIEVE EM	M	1) CASORATE PRIMO 2) PIEVE EMANUELE
Altri rifiuti non biodegradabili	200203	CEM AMBIENTE	M	LISCATE (MI)
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	A2A	M	Lacchiarella (Mi)
PNEUMATICI...	160103	1)HAIKI MINES - Albonese ( Pv) 2)SELPOWER AMBIENTE(Concorezzo)	m	1) Albonese (Pv) 2) Concorezzo (Pv)
FARMACI	20132	1) VENANZIEFFE 2) PREMIERE SERVIZI	M	1) PARABIAGO (MI)

<b>Frazione</b>	<b>Codice EER</b>	<b>Nome del Gestore dell'impianto</b>	<b>Tipologia dell'impianto *</b>	<b>Ubicazione impianto</b>
				2)ALBESE CON CASSANO(CO)
<i>Oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti</i>	20125	OLIMPIC COMMERCE DI TICOZZI	M	CARAVAGGIO (bg)
<i>vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</i>	200127	1) VENANZIEFFE 2) PREMIERE SERVIZ	m	1) Parabiago (MI) 2) Albese con Cassano (CO)
<i>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i>	180103	ESSE T. PIEMONTESI -	m	San Cipriano Po (PV)
<i>Metalli o leghe diversi da alluminio e materiali ferrosi</i>	200140	1) GEO RISORSE 2) RIZZI TOBIA DI RIZZI PIETRO 3) BLASOTTA GIUSEPPANTONIO DI PICCOLO LUCIA & 4) MISSANA GABRIELE LODOVICO	m	1) Casorate Primo (PV) 2) Vernate (MI) 3) Assago (MI) 4) Corsico (MI)
<i>oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</i>	130208	VENANZIEFFE	M	Parabiago (MI)

#### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

In merito al punto 4 si rappresenta che il Gestore Teknoservice srl non ha provveduto alla trasmissione della documentazione contabile necessaria alla verifica, nell'ambito dell'attività di validazione.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

## **A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Teknoservice srl**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Teknoservice srl con comunicazione agli atti del 16/02/2026.

## **A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Teknoservice srl**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Teknoservice srl con comunicazione agli atti del 16/02/2026.

## **B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Assago**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 226 del 28/04/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

## **B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Assago**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 226 del 28/04/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

#### **4. Attività di validazione**

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Revisore dei conti con Relazione protocollo n. 6761 del 29/04/2026.

## 5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente  $CRI_a$ , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigla	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
$K_a$	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$CRI_a$	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b><math>\rho_a</math>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>6,79%</b>	<b>1,79%</b>	<b>1,79%</b>	<b>1,79%</b>

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - $\Sigma T_{a-1}$	2.003.290,68€	2.185.389,05€	2.188.534,13€	2.185.389,05€
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - $\rho_a$	6,79%	1,79%	1,79%	1,79%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - $\Sigma T_{max}$	2.139.314,11€	2.188.534,13€	2.185.389,05€	2.185.389,05€
Totale entrate tariffarie anno corrente - $\Sigma T_a$	2.185.389,05€	2.188.534,13€	2.185.389,05€	2.185.389,05€

Dal momento che per l'annualità 2026 **non appare verificata** la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025, e che si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, si rende necessaria l'adozione di una istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (Allegato 3).

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all'articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza  $X_{reg,a}$  è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di  $X_{com}$  corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF (nel caso del Comune di Assago tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di  $X_{reg,a}$  le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ( $CU_{eff_{a-2}}$ ) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 31,39 €/cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2024: l'importo è pari a 23,37 €/cent/kg. Stante quindi la relazione  $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$  occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti  $\gamma_{1,a}$ , si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l'Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza  $\gamma_{1,a}$  nell'intervallo  $[-0,2 / -0]$  mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range  $[-0,4 / -0,2]$ .

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo  $\gamma_{2,a}$ , si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo  $(-0.15,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo  $[-0.3,-0.15]$ , in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo  $(-0.15,0]$  – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Assago ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = -0,20$$

emerge un valore di  $(1 + \gamma_a) > 0,5$  e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile  $X_a$  viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%

### 5.1.2 Coefficiente di potenziamento $K$

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio  $K_a$  è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza  $K_{reg,a}$  è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di  $K_{com,a}$  corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Assago tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione  $CUEff_{a-2} / Benchmark > 1,05$  occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno  $a=2026$ , l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un miglioramento (l'ufficio tributi ha infatti visto l'inserimento di due nuove risorse interne che dovranno essere adeguatamente formate per diventare autonome nella gestione di tutte le pratiche entro il 2028): in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti inferiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno  $a=2027$ , l'Ente Territorialmente Competente, non riscontra analoghi miglioramenti dei livelli di qualità e pertanto per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Miglioramento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
$Cueff_{a-2}/Bench_{a-2}$	1,343	1,375	1,500	1,502
SCHEMA REGOLATORIO	Schema III	Schema I	Schema I	Schema I

Il valore di  $K_a$  per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
$K_a$	Coefficiente di potenziamento del servizio	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### **5.1.3 Coefficiente CRI**

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

## **5.2 Costi operativi incentivanti (CNew<sup>exp</sup> e COI<sup>exp</sup>)**

### **5.2.1 Componenti previsionali CNew**

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie, il Gestore Comune di Assago ha proposto all'interno del proprio PEF grezzo un importo connesso ai costi previsionali per l'attuazione di ad attività di supporto tecnico-professionale specializzato per l'Ufficio Tributi, necessarie per il corretto assolvimento degli adempimenti TARI previsti dal quadro regolatorio ARERA e per l'ottimizzazione della gestione del tributo, di importo pari a € 43.625 per le annualità 2026-2029 come meglio specificato al capitolo 3 all'interno del quale sono anche illustrati i *target* di miglioramento di natura sistematica da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi. L'ETC scrivente approva i valori indicati e conferma le valutazioni proposte dal Gestore.

### **5.2.2 Componenti previsionali COI**

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

### **5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)**

#### **5.3.1. Componente previsionale CTSA<sup>exp</sup>**

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Sulla base delle motivazioni argomentate dal Gestore Comune di Assago al precedente capitolo 3, considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere e verificando altresì l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario, lo scrivente ritiene di confermare gli importi proposti pari ad € 146.673.

#### **5.3.2. Componenti previsionali CO<sub>116</sub>**

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

#### **5.3.3. Componenti previsionali CQ**

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

#### **5.3.4. Componente previsionale CO<sub>ANT</sub>**

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri relativi ai CRT, CRD, CSL, che troveranno manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3. Il gestore Teknoservice srl ha valorizzato tale componente, motivandone l'inserimento a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per aziende esercenti servizi di igiene ambientale subito prima dello scoppio della bolla inflattiva dovuta alla guerra in Ucraina e che pertanto non ha tenuto conto di un significativo incremento del costo della vita; come conseguenza negli anni recenti il settore ha sofferto una perdita del valore di acquisto che manifesterà i propri effetti dal 2026 benché, di fatto, relativi alla dinamica inflattiva del periodo 2022 – 2023. Il Gestore Teknoservice srl ha pertanto provveduto a valorizzare tale incremento tenendo conto di tutti gli incrementi di contratto già intervenuti e quelli che interverranno nei prossimi mesi. Il presente ETC rinvia alla relazione di accompagnamento compilata dal Gestore per i dettagli in merito alla valorizzazione di tale componente.

#### 5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di *sharing* ( $b$ ) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR<sub>SC</sub>). Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il fattore di *sharing*  $b_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = -0,20$  (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = 0,00$  (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito (0,4-0,55] questo ETC stabilisce un valore di  $b_a$  pari a 0,55.

#### 5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

#### 5.6 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori

del tasso  $WACC_a$ , nonché del tasso  $WACC_{RID, a}$ , a e del parametro  $Kd^{real}_a$ , fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 7/2024/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 7/2024/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

### Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

Non sono stati valorizzati conguagli di costi variabili per le annualità 2026-2027.

### Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	Teknoservice	0	0	Totale Gestori	Comune di Assago	Teknoservice	0	0	Totale Gestori	Comune di Assago
a) Eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità: $RC_{RT,a}$				-					-	
b) Recupero $CO_{exp,14,a}$ : $RC_{CO_{exp,14,a}}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero $CO_{exp,17}$ (solo se a vantaggio degli utenti): $RC_{CO_{exp,17}}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero $CO_{diff,17}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{CO_{diff,17}}$										
e) Recupero $CO_{diff,18}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{CO_{diff,18}}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a.2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: $RC_{RT18,a}$				-					-	
g) Recupero conguaglio $I^{TOT}$ - parte fissa: $RC_{C18,a}$										
h) Recupero conguaglio $I^{TOT}$ - parte fissa: $RC_{C19,a}$										
i) Recupero differenza valori Wacc e Sic: $RC_{Wacc,Sic,a}$	5.859	-	-	5.859	2.190	4.900	-	-	4.900	3.145
j) Recupero della sovracap annualità pregresse - parte fissa: $RC_{(T-Imax)_{a-1,a}}$	-	-	-	-	50.739	-	-	-	-	-
<b><math>RC_{CO_{exp,17}}</math></b>	<b>5.859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.859</b>	<b>52.929</b>	<b>4.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.900</b>	<b>3.145</b>

## 5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Teknoservice S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio 2024 (annualità n-2 rispetto all'esercizio 2026), i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
<b>A) Valore della produzione</b>	€ 182.075.045
<b>B) Costi della produzione</b>	€ 180.334.458
<b>21) Risultato di esercizio</b>	€ 570.680
<b>Totale Attivo patrimoniale</b>	€ 109.786.592
<b>A) Patrimonio Netto</b>	€ 13.458.427
<b>D) Debiti</b>	€ 81.702.210
<b>D4) Debiti verso banche</b>	€ 2.359.885
<b>Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale</b>	12%
<b>Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale</b>	74%
<b>Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale</b>	2%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Assago, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

### **5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

L'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

*a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;*

*b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.*

Per quanto riguarda le detrazioni ex art. 4.5 proposte dal Comune di Assago questo Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere all'accettazione integrale con riferimento a quanto

già esposto all'interno del PEF grezzo.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato altresì, tenendo conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio, che sia applicabile una detrazione di importo pari ad € 152.207. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

### **5.9 Rimodulazione dei conguagli**

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Assago, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

### **5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Assago, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### **5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 per le motivazioni esposte all'interno dell'istanza di superamento di cui all'Allegato 3.